



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

Comunicato Ufficiale n. 1

Roma, 4 dicembre 2014

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Riunitasi Il giorno 4 del mese di dicembre 2014 presso i Locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composta:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente
Avv. Rocco QUARTUCCIO – Componente relatore
Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società CGC Viareggio Hockey avverso la sanzione di 30 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico ed € 300,00 di ammenda nei confronti del presidente Alessandro Palagi comminata dal G.S.N avv. Maurizio Colangelo, con delibera pubblicata il 18 novembre 2014 con comunicato ufficiale n. 31.

La C.S.A., letti gli atti, decide in camera di Consiglio;

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata nel referto, lamentando l'errore dell'arbitro, il quale "*ha male interpretato la situazione di esultanza*" venutasi a creare a seguito del goal del 2 a 2. Illustrava, pertanto, un diverso svolgimento degli avvenimenti, chiedendo l'annullamento delle sanzioni impugnate. Lamentava, infine, l'eccessività della pena irrogata.

La C.S.A. rileva che le argomentazioni del ricorrente appaiono del tutto sfnornite di elementi di riscontro. Il ricorso, infatti, si basa su una sostanziale negazione di quanto riportato dall'arbitro, senza tuttavia addurre elementi di prova idonei a confutare il referto che, come è noto, gode di fede privilegiata.

In merito al *quantum* della sanzione, pur valutando grave il comportamento minaccioso tenuto dal Presidente Palagi, si rileva che, in relazione al contesto dei fatti, al momento di concitazione generale della fase finale della partita, e in virtù dell'assenza di precedenti di rilievo, può ritenersi congrua una riduzione di un terzo della sanzione, che viene rideterminata in € 200,00 di ammenda e giorni 20 di sospensione da ogni carica ed incarico.

P.Q.M.

La C.S.A. dispone la rideterminazione della sanzione in € 200,00 di ammenda e giorni 20 di sospensione da ogni carica.

Dispone la restituzione di un terzo della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI